

N. R.G. 9/2016



**TRIBUNALE di GENOVA**  
XI SEZIONE

Nella causa iscritta al n. r.g. 9/2016 promossa da:

██████████ nato il ████████ 1993 a Kamalè (MALI), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandra Ballerini

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore presso LA  
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova**

parte resistente non costituita

e nei confronti di

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA**

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova , n. ████████/15 del 18.11.2015, notificato in data 3.12.2015

Il Giudice dott.ssa **FRANCESCA LIPPI**,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/06/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

\*\*\*



Con ricorso depositato in data 4.1.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento n. 26807/15 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

*“Il ricorrente ha raccontato di essere di etnia Foulà e di aver sempre abitato con la famiglia a Kalamé, in un villaggio situato a circa 40 Km da Bamako, abitato prevalentemente da persone di etnia Malinka. Ha raccontato che la sua famiglia è composta: dal padre, vivente, e dalla madre che è morta due mesi fa; da tre fratelli minori e da una sorella maggiore, figli di madri diverse; il padre infatti ha tre mogli, dalla prima moglie ha avuto due figli, dalla madre, che era la seconda, un figlio e dalla terza un altro figlio. Ha poi aggiunto di aver avuto, all'età di 17 anni, due figli gemelli, dalla relazione con una donna, poi sposatasi con un altro uomo, doo la sua partenza dal Mali. Ha raccontato di essersi trasferito all'età di sette anni a Bamako, presso uno zio materno, dove avrebbe studiato per un 11 anni alla scuola francese. Ha raccontato di aver conosciuto alla scuola francese un ragazzo di etnia fabbro (forgeron) proveniente da Masselé, un villaggio situato nel Sikasso a 300Km. Da Bamako, con il quale a volte passava le vacanze scolastiche presso la propria famiglia a Kamalé. Una volta l'amico e la sua famiglia l'hanno invitato a Masselé e in quell'occasione avrebbe incontrato i componenti della setta locale che stavano portando fuori KOMA, lo spirito del villaggio. Secondo quanto raccontato dal richiedente, che non ha fornito indicazione sulle caratteristiche o sulle sembianze di questo spirito l'incontro sia pure involontario e casuale con tale spirito sarebbe assolutamente proibito ed in conseguenza di ciò gli sarebbe stato chiesto di sottoporsi al giudizio dello spirito per vedere se poteva essere perdonato o se doveva essere sacrificato allo spirito per rimediare alla violazione avvenuta. A fronte del suo rifiuto a sottoporsi al giudizio dello spirito, sarebbe stata lanciata su di lui una “magia nera”. Per sottrarsi agli effetti di quella egli avrebbe abbandonato, anche con l'aiuto dell'amico e dei suoi parenti il Mali. Il richiedente ha affermato che ciò che gli impedisce di fare ritorno nel Mali è questa magia nera lanciata verso di lui, che agisce in qualsiasi luogo all'interno dei confini del paese. Tale magia nera avrebbe causato la morte della madre, che si era rifiutata di consegnare il figlio alla setta, e di altra persona che, avendo visto per caso tale spirito era fuggita ma era rimasta all'interno del Mali”.*

La Commissione ha argomentato la non verosimiglianza del racconto del ricorrente sul fatto che gli studi pubblicati su ██████████ non consentono di giustificare alcuna misura di protezione internazionale, non essendo credibile che il ricorrente, nella sua condizione individuale di persona che ha fatto un percorso scolastico di tutto rispetto, possa ingenuamente credere nella magia nera.

All'udienza del 10.6.2016 il ricorrente ha risposto all'interrogatorio libero condotto dal Giudice sugli aspetti critici evidenziati dalla Commissione.

Il ricorrente ha sostanzialmente confermato la versione fornita alla Commissione e ha voluto precisare che aver studiato non significa che non si debba credere alla cultura del proprio paese. Ha inoltre fatto presente che la setta di Koma è diffusa in tutto il paese ed è una realtà della sua cultura. Tutte le persone che fanno parte di Koma sono obbligate a perseguirlo e a farlo tornare nel villaggio per sacrificarlo per il fatto che ha incontrato lo spirito.

Il Giudicante condivide le osservazioni svolte dal difensore sulla diffusione delle pratiche di stregoneria in certi contesti culturali e sulla credenza della reale pericolosità che delle stesse hanno molti degli stranieri provenienti dal continente africano, ma cionondimeno ritiene di non poter attribuire piena attendibilità al ricorrente in quanto il suo racconto non è riscontrato né riscontrabile, neppure sotto il profilo del reale accadimento dei fatti narrati (incontro occasionale dei componenti della setta locale mentre portavano fuori del villaggio lo spirito).



La lettera prodotta all'udienza è certamente attinente a tali fatti, ma dell'effettiva provenienza della stessa dal mittente indicato sulla busta (l'amico che ha portato il ricorrente nel villaggio dove avrebbe incontrato lo spirito) non vi è alcun riscontro. In ogni caso la busta affrancata e la fotocopia del documento della persona che l'ha sottoscritta non forniscono garanzia di autenticità dei contenuti della missiva.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

1) lo Stato;

2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:



- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Sulla base degli elementi acquisiti non può, dunque, ritenersi che il ricorrente sia un perseguitato e abbia diritto allo status di rifugiato.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre stabilire Mali, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato" secondo quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).
- d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro" ) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di



violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". (punto 29).  
Ciò premesso, si deve escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti in quanto nella zona di Bamako non vi è una di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale, anche se la difficile situazione politica del Mali comporta alti rischi anche in quella zona.

Passando ad esaminare l'istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della tutela in quanto nel paese di provenienza il ricorrente si troverebbe, sia per la situazione critica del Mali che per la sua situazione personale, che il Tribunale per le ragioni già evidenziate non è in grado di apprezzare sotto il profilo dell'effettività del pericolo, ma che non può aprioristicamente escludersi, in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Si sottolinea, inoltre, che il giovane ha dimostrato di essersi ben inserito in Italia. E' iscritto e frequenta la I classe dell'Istituto Vittorio Emanuele II- Ruffini e lavora.

Sta studiando con profitto la lingua italiana che, nel corso dell'interrogatorio libero condotto dal Giudice, ha dimostrato di comprendere e parlare molto bene.

Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata - ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte convenuta.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova n. [REDACTED] 2015 notificato in data 3.12.2015, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 30 giugno 2016

Il GIUDICE  
dott.ssa FRANCESCA LIPPI

